

Iban divulgati senza valida ragione: violati principi di liceità e correttezza

La controversia verte sulla indebita divulgazione di codici iban: per il Tribunale nessuna violazione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 4475/2021).

Pubblicato il 18/03/2021



Tizio e Caio hanno citato in giudizio una compagnia assicuratrice davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell'[art. 152, D.Lgs. n. 196 del 2003](#) (d'ora in poi anche solo 'Codice'), chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della divulgazione dei loro dati bancari (ad essa forniti per consentirle il versamento di somme a titolo di risarcimento danni a seguito di un sinistro). In particolare, la compagnia assicuratrice aveva violato il Codice nel momento in cui aveva fornito a Sempronio - proprio assicurato - una stampa del sistema informativo interno nonché l'atto di liquidazione in cui figuravano, tra l'altro, i codici iban dei danneggiati; ciò aveva provocato in questi ultimi preoccupazioni e disagio, avendo Sempronio prodotto quella documentazione nell'assemblea del condominio (di cui erano parte gli stessi ricorrenti), cosicché un dato riservato era divenuto di dominio pubblico tra i condomini, senza alcuna valida ragione.

Il Tribunale, pronunciando nel contraddittorio instauratosi con la compagnia e con Sempronio (da quella chiamato in causa), ha condannato Tizio e Caio a rifondere le spese legali alla compagnia ed ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa.

Il Tribunale ha reputato che la compagnia, nell'aver trasmesso al proprio assicurato l'atto di transazione e quietanza a favore di Tizio e Caio, abbia ottemperato ad un adempimento contrattuale e non abbia violato alcun obbligo di riservatezza. E la scelta

dell'assicurato di rendere noto quell'atto all'assemblea del condominio nulla aveva a che fare con la legge sulla protezione dei dati personali, quegli non essendo soggetto destinatario della stessa.

Il Tribunale ha infine dichiarato l'inammissibilità della chiamata del terzo da parte della compagnia, poiché la legge sulla protezione dei dati investiva esclusivamente l'attività della convenuta e non avrebbe potuto essere applicata all'ulteriore attività del terzo chiamato che, a nessun titolo, aveva titolo per garantirla a fronte della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti.

### Sommario

- [Danneggiati e compagnia portano la controversia dinanzi alla Corte di cassazione](#)
- [La finalità è il limite intrinseco del trattamento lecito](#)
- [La questione del nesso causale quando si aggiunge la condotta di un terzo](#)
- [Ricorso principale e ricorso incidentale condizionato accolti](#)

Danneggiati e compagnia portano la controversia dinanzi alla Corte di cassazione

Tizio e Caio hanno depositato ricorso per cassazione per i seguenti quattro motivi:

I) la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente che la consegna, da parte della compagnia, al proprio assicurato dell'atto su cui erano indicate le coordinate bancarie dei ricorrenti, abbia obbedito ad un obbligo contrattuale;

II) la stessa è in contrasto con quanto sancito dal Garante con il provvedimento dell'08.01.2009, secondo il quale il trattamento dei dati personali è ammissibile anche senza il consenso dei titolari purché avvenga nei "limiti delle finalità originarie", ovvero "...in termini compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti": ipotesi entrambe insussistenti nella vicenda in esame;

III) oggetto del contendere non è stata la consegna di documentazione dalla compagnia al proprio assicurato, bensì la violazione dell'obbligo di riservatezza

consumata con la divulgazione dei dati personali dei ricorrenti che la compagnia non si era premunita di eliminare; senonché su tale aspetto il Tribunale non si è pronunciato, avendo focalizzato la propria decisione sul rapporto tra compagnia e assicurato e trascurato l'esame degli obblighi di protezione dei dati nei confronti dei ricorrenti;

IV) nella sentenza l'atto di liquidazione consegnato dall'assicurazione è stato erroneamente qualificato come atto "di transazione e quietanza", dovendosi invece indicare, al più, come atto di transazione.

Nel ricorso incidentale condizionato la compagnia si è difesa con le seguenti censure:

I) la sentenza ha disatteso la domanda di manleva della compagnia assicuratrice senza, in ogni caso, aver preso in considerazione le eccezioni relative al difetto del nesso di causalità tra l'asserito illecito e l'eventuale danno ed alla violazione dei principi dettati dall'art. 15 Cost.;

II) il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della chiamata in causa dell'assicurato, a dispetto della connessione evidente tra la domanda degli attori e quella di manleva della convenuta verso il terzo, ciò riverberandosi anche sulla pronuncia sulle spese di lite, poste erroneamente a carico della convenuta.

La finalità è il limite intrinseco del trattamento lecito

Per la S.C. i primi due motivi del ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi, meritano accoglimento. Nella controversia è pacifico il fatto che:

- la compagnia avesse comunicato al proprio assicurato, responsabile di alcune infiltrazioni d'acqua verificatisi nell'appartamento dei ricorrenti, le loro coordinate bancarie acquisite tramite un proprio fiduciario che aveva compiuto le indagini sullo stato dei luoghi per istruire e definire la pratica;
- successivamente, Sempronio avesse divulgato quelle informazioni nel corso di un'assemblea condominiale, avendo depositato la documentazione rilasciatagli dalla compagnia ed allegandola al verbale di assemblea.

Quello oggetto della controversia è da qualificarsi come un dato personale ai sensi del Codice, art. 4, lett. b). Quanto alla finalità del trattamento, essa costituisce "un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l'attribuzione all'interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi), con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione". Per ciò l'interessato ha diritto a che l'informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, essendo in ogni caso il principio di correttezza (definito "generale principio di solidarietà sociale", che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale) la fonte da cui scaturiscono l'esigenza di bilanciare in concreto gli interessi, e, per conseguenza, il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento, quand'anche lecito, dei propri dati (Cass. n. 5524 del 2012; [Cass. n. 1593 del 2013](#)).

La Corte di cassazione sottolinea che il comportamento richiesto dall'art. 11, lett. a), del Codice (trattamento dei dati in modo lecito e secondo correttezza), ripetutamente invocato dalla compagnia per legittimare il proprio operato, si riferisce alla condotta che deve essere tenuta dal soggetto che effettua il trattamento nei confronti dell'interessato, non già rispetto ad altri e diversi soggetti, quale era/è nel caso concreto l'assicurato. Quanto, poi, al preteso obbligo della medesima compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell'avvenuto risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, esso non può in alcun modo ricomprendere anche la trasmissione ovvero la comunicazione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, non essendo la stessa funzionale all'attività per cui gli stessi erano stati raccolti, né necessaria all'adempimento di un obbligo. Sarebbe stato sufficiente inviare al proprio assicurato una comunicazione concernente l'avvenuto ristoro dei danni e/o, al più, consegnargli la quietanza dopo averne oscurato le informazioni sui dati personali non divulgabili. Esigenze di mera prova dell'adempimento dell'obbligo assunto dalla compagnia nei confronti dell'assicurato non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali dei soggetti terzi.

La questione del nesso causale quando si aggiunge la condotta di un terzo

Quanto alla successiva divulgazione, ad opera dell'assicurato, di quelle informazioni nel corso di un'assemblea del condominio di cui erano partecipi anche i ricorrenti, essa non elide la descritta, originaria condotta illegittima della compagnia (cfr. Cass. n. 14694 del 2016, a mente della quale, "in materia di protezione di dati personali, quando la loro illecita diffusione abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non può, per ciò solo, escludersi l'esistenza - tra tale comportamento ed il danno lamentato - del nesso causale, dovendo la sua ricorrenza essere comunque affermata qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati"), avendo, al più, ulteriormente contribuito all'eventuale verificarsi degli asseriti danni pretesi da questi ultimi, il cui concreto accertamento - pretermesso dal Tribunale, fermatosi all'insussistenza dell'an di un tale pregiudizio, senza indagarne il *quantum* - andrà nondimeno rimesso al giudice del rinvio, unitamente a quello concernente il necessario, corrispondente nesso di causalità, implicando valutazioni fattuali non consentite nel giudizio di legittimità.

Ricorso principale e ricorso incidentale condizionato accolti

L'accoglimento del ricorso principale ha imposto l'esame del ricorso incidentale condizionato della compagnia, le cui doglianze, esaminate congiuntamente poiché connesse, sono ritenute fondate. L'avvenuta divulgazione, ad opera dell'assicurato, delle coordinate bancarie dei ricorrenti nel corso dell'assemblea del condominio, pur non avendo privato di rilevanza l'originaria condotta illegittima della compagnia assicuratrice, potrebbe avere ulteriormente contribuito all'eventuale verificarsi degli asseriti danni lamentati da Tizio e Caio.

La chiamata in causa del terzo è stata attuata sul presupposto dell'esistenza di una connessione tra i titoli della domanda principale e di quella di garanzia e, precisamente, di un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra la prima e la seconda: la compagnia ha fatto valere verso il chiamato una pretesa sostanziale, *lato sensu*

risarcitoria, che discende non già dal titolo giudiziale dipendente da quello azionato dai ricorrenti, bensì da un titolo autonomo - ancorché fondato su analoghe pretese in fatto. Dunque, sussistendo i presupposti di cui all'[art. 106 c.p.c.](#), tale chiamata in causa non poteva essere dichiarata inammissibile.

Invero, la nozione di garanzia su cui la citata norma fonda, in via alternativa alla comunanza di causa, il diritto di chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cd. garanzia impropria. E quest'ultima si dà quando il convenuto tende a riversare sul terzo (come nella fattispecie) le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (cfr. Cass. n. 17688 del 2009).

Il ricorso principale è dunque accolto in relazione ai primi due motivi, con assorbimento degli altri. Parimenti viene accolto il ricorso incidentale condizionato della compagnia. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 4475/20221 >> SCARICA IL PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

## **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE I CIVILE**

**Ordinanza 22 ottobre 2020 – 19 febbraio 2021, n. 4475**

*(Presidente Valitutti – Relatore Campese)*

(OMISSIS)

### **FATTI DI CAUSA**

1. M.F. ed C.A. convennero l'Ina Assitalia s.p.a. (poi divenuta Generali Italia s.p.a.) innanzi al Tribunale di Roma, del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, chiedendone la condanna al risarcimento di asseriti danni arrecatigli per aver illegittimamente diffuso loro dati bancari. In particolare, lamentarono che: i) la menzionata compagnia assicuratrice aveva violato la normativa dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, in materia di protezione di dati personali, allorché aveva fornito a D.B.M., suo assicurato, una stampa del sistema informativo interno della medesima compagnia nonché un atto di liquidazione ove erano riportate, tra l'altro, le loro coordinate IBAN; tale illegittima diffusione gli aveva provocato "fastidio, preoccupazione, disagio" perché il D.B., successivamente, aveva prodotto quella documentazione, all'assemblea del condominio di cui erano parte gli stessi attori, tenutasi il (OMISSIS): un loro dato personale, dunque, era divenuto di dominio pubblico tra i condomini senza alcuna valida ragione e motivazione. Ciò aveva pure inutilmente complicato una causa pendente nei confronti del medesimo condominio con il quale, peraltro, essi avevano in corso numerosi contenziosi.

1.1. L'adito tribunale, pronunciando nel contraddittorio instauratosi con la compagnia assicuratrice, che aveva contestato l'avversa pretesa, e con D.B.M., dalla stessa chiamato in causa al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite: a) rigettò la domanda degli attori; b) dichiarò inammissibile la chiamata del terzo D.B.; c) condannò i primi, in solido tra loro, a rifondere le spese legali alla convenuta, a sua volta onerata del pagamento di quelle sostenute dal D.B.

1.2. Opinò il giudicante che: i) "...l'atto di cui trattasi va ricondotto nel novero delle transazioni e con esso infatti il beneficiario M.F. accettava, quale liquidazione amichevole da parte dell'Assitalia, una determinata somma che l'ente assicurativo gli erogava a copertura dell'assicurazione stipulata dal D.B."; ii) detta compagnia, quindi, "doverosamente ha trasmesso al suo assicurato l'atto di transazione e quietanza a favore del M., non violando alcun obbligo di custodia e riservatezza di dati sensibili. Non vi è stata, pertanto, alcuna indebita ostensione del codice iban degli attori in quanto l'attività della convenuta di trasmettere al D.B. la copia della quietanza era collegata evidentemente ad un adempimento di natura contrattuale nei confronti del proprio assicurato. La scelta di quest'ultimo di rendere noto, per questioni condominiali, quell'atto in sede di assemblea dei condomini nulla ha a che fare con la legge sulla protezione dei dati personali, in quanto il D.B. non è certo soggetto destinatario della stessa"; iii) "inammissibile (..) è la chiamata del terzo da parte dell'Assitalia, poiché la normativa di cui si sta trattando investe esclusivamente l'attività della convenuta e non può essere certo applicata all'ulteriore attività del terzo chiamato che, a nessun titolo, ha titolo per garantire la convenuta per la domanda risarcitoria come formulata dagli attori".

2. Contro la descritta sentenza ricorrono il M. e la C., affidandosi a quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il D.B. e la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato recante due motivi, resistito, con controricorso dai ricorrenti principali. La sola Generali s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Le censure formulate con il ricorso principale prospettano, rispettivamente:

I) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11, 13 e 24". Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, erroneamente, che la consegna, da parte della compagnia assicuratrice al D.B., dell'atto di liquidazione su cui erano indicate le coordinate bancarie degli odierni ricorrenti, rispondesse ad un obbligo contrattuale della prima nei confronti del proprio assicurato, nella specie, peraltro, nemmeno potendosi configurare alcuna delle ipotesi di esclusione del consenso al trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24. Inoltre, non si era considerato che, nell'informativa rilasciata al fiduciario dell'assicurazione per lo svolgimento della perizia cui era seguita, poi, la liquidazione predetta, era specificato che "i dati potranno essere da noi comunicati

alla Compagnia Assicurativa", sicché che quest'ultima non avrebbe potuto, a sua volta, comunicarli al proprio assicurato D.B.;

II) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione del provvedimento dell'Autorità di protezione dei dati personali dell'8.01.2009", assumendosi che il decum del tribunale fosse in contrasto con quanto sancito dall'Autorità per la protezione dei dati personali con il provvedimento dell'8.1.2009, secondo il quale il trattamento dei dati personali è ammissibile anche senza il consenso dei titolari purché avvenga nei "limiti delle finalità originarie" ovvero "...in termini compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti": ipotesi entrambe insussistenti nella vicenda in esame;

III) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. "Corrispondenza tra chiesto e pronunciato"". Premettendosi che "oggetto del contendere non era la consegna di documentazione dall'Ina Assitalia, oggi Generali Italia, al proprio assicurato, bensì la violazione dell'obbligo di riservatezza con la divulgazione dei dati personali degli odierni ricorrenti indicati sui documenti in questione e che la compagnia di assicurazione non si era premunita di eliminare; il tutto, quindi, a prescindere dalle modalità di diffusione", si afferma che "su tale aspetto il Giudice non si è pronunciato, focalizzando la propria decisione sul rapporto tra Assicurazione e assicurato trascurando l'esame della normativa sul trattamento dei dati personali e sugli obblighi da questa derivanti nei confronti degli attori così come da questi domandato";

IV) "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", per aver il tribunale capitolino erroneamente qualificato l'atto di liquidazione consegnato dall'assicurazione al D.B. come "di transazione e quietanza", dovendosi, invece, esso annoverare, al più, tra gli atti "di sola transazione".

1.1. Le doglianze di cui al ricorso incidentale condizionato di Generali Italia s.p.a., invece, denunciano, rispettivamente:

I) "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: assenza del nesso di causalità e violazione, da parte del D.B., del principio costituzionale dell'art. 15, segretezza delle comunicazioni (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Si ascrive alla sentenza impugnata di aver disatteso la domanda di manleva della compagnia assicuratrice verso il D.B. senza, però, prendere in considerazione le eccezioni, sollevate dalla medesima compagnia, relative all'assenza del nesso di causalità tra l'asserito illecito e l'eventuale danno ed alla violazione dei principi dettati dall'art. 15 Cost.;

II) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Si lamenta la erronea ritenuta inammissibilità, da parte del tribunale, della chiamata in causa del D.B., malgrado la connessione chiaramente ravvisabile tra la domanda degli attori e quella di manleva della convenuta verso il terzo. Ciò si era poi riverberato anche sulla pronuncia riguardante le spese processuali del D.B., poste, ancora una volta erroneamente, a carico della compagnia assicuratrice convenuta.

2. I primi due motivi del ricorso principale sono scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connessi.

2.1. Peraltro: i) in relazione ad entrambi, va rapidamente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Generali Italia s.p.a., ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di autosufficienza. Invero, i fatti di causa a base degli stessi sono assolutamente pacifici, così come la questione giuridica sottoposta all'attenzione di questa Corte (se l'asserito adempimento di un obbligo contrattuale tra due privati possa, o meno, giustificare l'avvenuta diffusione, da parte di uno di essi, di un dato personale di un soggetto terzo senza il proprio consenso): la loro decisione, dunque, non suppone l'esame di documenti su cui i medesimi sono fondati, sicché non hanno rilievo le prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., in termini, Cass. n. 12417 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20721 del 2018); quanto, invece, al secondo profilo di stesura deve rimarcarsi che l'ivi richiamato "provvedimento" dell'8.1.2009 dell'Autorità per la protezione dei dati personali certamente non riveste natura di atto normativo, bensì di atto amministrativo, sicché la sua violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.2. Fermo quanto precede, le doglianze in esame meritano accoglimento esclusivamente nei limiti di cui appresso.

2.3. Costituiscono circostanze fattuali sostanzialmente incontroverse: i) che l'Ina Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a., comunicò al D.B., suo assicurato e responsabile per alcune infiltrazioni d'acqua verificatisi nell'appartamento del M. e della C., le coordinate bancarie di questi ultimi acquisite tramite un



proprio fiduciario (tale Ci.), che aveva compiuto le indagini di rito sullo stato dei luoghi, per istruire e definire la relativa pratica tramite il pagamento dei danni dagli stessi subiti. In particolare, la menzionata compagnia assicuratrice, specificamente richiestane dal D.B., aveva trasmesso al proprio assicurato la copia dell'atto di liquidazione con in calce indicate le coordinate bancarie; ii) che, successivamente, il D.B. aveva divulgato le dette informazioni nel corso di un'assemblea condominiale depositando la documentazione rilasciatagli dall'assicurazione ed allegandola al relativo verbale di assemblea. In quell'occasione, il M. e la C., partecipi del medesimo condominio, appresero della trasmissione dei loro dati personali al D.B. ad opera della suddetta compagnia.

2.4. Quello oggetto della controversia, dunque, è da qualificarsi come un dato personale ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), rientrando in tale nozione "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Come tale esso è assoggettato alla disciplina dettata dal menzionato D.Lgs..

2.4.1. Come chiarito, poi, da Cass. n. 1593 del 2013 (cfr. in motivazione), i dati personali oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2.4.2. La liceità del trattamento, inoltre, trova fondamento pure nella finalità del medesimo, quest'ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l'attribuzione all'interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi), con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione. L'interessato, quindi, ha diritto a che l'informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (cd. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, aventi carattere generale, nel senso che trovano applicazione in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati, segnando i confini di liceità degli stessi, ove la stessa regolamentazione specifica di settore non ne limiti o conformi diversamente la portata. Cfr. Cass. n. 16133 del 2014). Allo stesso, pertanto, è attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 del citato D.Lgs.).

2.4.3. Al di là delle specifiche fonti normative, è in ogni caso il principio di correttezza (quale generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ad affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi. Cfr., *ex multis*, Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 23273 del 2006; Cass. n. 3462 del 2007; Cass. n. 8826 del 2007; Cass. n. 16315 del 2007; Cass. n. 22860 del 2007; Cass., SU, n. 28056 del 2008; Cass. n. 9404 del 2011; Cass. n. 17685 del 2011; Cass. n. 1593 del 2013) a fondare in termini generali l'esigenza del bilanciamento in concreto degli interessi, e, conseguentemente, il diritto dell'interessato ad opporsi al trattamento, quand'anche lecito, dei propri dati (cfr. Cass. n. 5524 del 2012; Cass. n. 1593 del 2013).

2.4.4. Imprescindibile rilievo assume, a tale stregua, il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a "chiunque" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad "ogni persona" (art. 8 della Carta predetta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, "concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza" (cfr. Cass. n. 186 del 2011).

2.4.5. Va ricordato, infine, che, come sottolineato da Cass. n. 1655 del 2016, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. b), (per quanto qui di specifico interesse, nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011) indica tra i casi nei quali il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso quello in cui il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivante da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. La

norma, al pari di quelle contenute nelle lett. d) ed i-ter), è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione del contratto.

2.5. Orbene, alla stregua dei principi tutti finora esposti, che il Collegio condivide integralmente, deve ritenersi erroneo, nella specie, il convincimento del tribunale capitolino quanto alla legittimità della condotta di Ina Assitalia s.p.a. (oggi Generali Italia s.p.a.) concretatasi nella comunicazione al D.B., suo assicurato, della copia dell'atto di liquidazione dei danni accertati dal proprio fiduciario, nell'appartamento degli odierni ricorrenti, recante in calce le coordinate bancarie (codice IBAN) di questi ultimi. Nè, in contrario, può essere dirimente l'assunto di quel giudice secondo cui, sostanzialmente, tale condotta era da ricondursi ad un adempimento di natura contrattuale della compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato.

2.5.1. Invero, occorre immediatamente sottolineare che il comportamento richiesto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, lett. a), (I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza), ripetutamente invocato dalla suddetta compagnia per legittimare il proprio operato, si riferisce chiaramente alla condotta che deve essere tenuta dal preposto al trattamento dei dati, nello specifico, Ina Assitalia s.p.a., ora Generali Italia s.p.a., nei confronti del titolare dei dati medesimi e non già nei confronti di altri e diversi soggetti, quale è il D.B.

2.5.2. Quanto, poi, al preteso obbligo della medesima compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell'avvenuto risarcimento del danno in favore del M. e della C., esso non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati - come affatto condivisibilmente osservato dalla difesa dei ricorrenti - oltre a non essere funzionale all'attività per cui gli stessi erano stati raccolti, neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo. Infatti, sarebbe stato sufficiente inviare al D.B. una comunicazione in cui si dava atto dell'intervenuto ristoro dei danni, come solitamente d'uso nelle compagnie, e/o, al più, consegnargli la quietanza dopo averne debitamente oscurato le informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della normativa sulla privacy.

2.5.2.1. In altri termini, esigenze di mera prova, da parte dell'assicurato, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dall'assicuratore nei suoi confronti di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell'oggetto dello stipulato contratto di assicurazione, non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi, assumendo fondamentale rilievo, al riguardo, il rispetto dei cd. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, citato art. 11. A tale stregua, nella specie, le informazioni, in calce alla copia dell'atto di liquidazione, circa le coordinate bancarie del M. e della C., dovevano essere comunicati dalla compagnia assicuratrice solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè agli odierni ricorrenti, non anche, a chi, l'assicurato D.B., non vi avrebbe avuto specifico interesse, atteso che a quest'ultimo sarebbe bastato ricevere una comunicazione di intervenuto ristoro dei danni, e/o, al più, la quietanza priva delle informazioni (ovvero debitamente oscurate) sui dati personali non divulgabili ai sensi della disciplina in tema di privacy.

2.5.3. A tanto va solo aggiunto che: i) come si è già detto, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. b), il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso dell'interessato allorché il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. Entrambe tali fattispecie, però, non sono configurabili nell'odierna vicenda, in cui il contratto di assicurazione del cui adempimento si tratta non aveva come suoi contraenti gli odierni ricorrenti; ii) il consenso al trattamento dei propri dati personali rilasciato dal M. e dalla C. al fiduciario della compagnia assicuratrice, del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 13, consentiva allo stesso, ragionevolmente, di comunicare quei dati alla compagnia medesima, ma non certamente a quest'ultima di diffonderli ulteriormente ed affatto inutilmente; iii) il richiamo al provvedimento dell'Autorità garante per la tutela della privacy dell'8.1.2009, al di là di quanto si è già detto circa l'impossibilità di dedurre oggi l'inosservanza come violazione di legge, è comunque non pertinente, riguardando una fattispecie (operazioni di cessione di complessi di beni e contratti) assolutamente diversa da quella di cui oggi in esame; iv) la successiva divulgazione, ad opera, del D.B., di quelle informazioni, nel corso di un'assemblea del condominio di cui erano partecipi anche il M. e la C., non elide la descritta, originaria condotta illegittima della compagnia assicuratrice (cfr. Cass. n. 14694 del 2016, a tenore della quale, "in materia di protezione di dati personali, quando la loro illecita diffusione abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non può, per ciò solo, escludersi l'esistenza - tra tale comportamento ed il danno lamentato - del nesso causale, dovendo la sua ricorrenza essere comunque affermata qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati"), avendo, al più, ulteriormente contribuito all'eventuale verificarsi degli asseriti danni pretesi da questi ultimi, il cui concreto

accertamento, però - pretermesso dal tribunale a quo fermatosi all'insussistenza dell'an di un tale pregiudizio, senza indagarne il quantum - andrà rimesso al giudice di rinvio, unitamente a quello concernente il necessario, corrispondente nesso di causalità, implicando valutazioni fattuali non consentite a questa Corte.

3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale possono essere considerati assorbiti.

4. L'accoglimento, nei limiti di cui si è detto, del ricorso principale impone, a questo punto, l'esame del ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a., le cui doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse e si rivelano fondate nei limiti di cui appresso.

4.1. Il tribunale romano ha considerato "inammissibile" la chiamata del D.B. da parte della predetta compagnia assicuratrice "...poiché la normativa di cui si sta trattando investe esclusivamente l'attività della convenuta e non può essere certo applicata all'ulteriore attività del terzo chiamato che, a nessun titolo, ha titolo per garantire la convenuta per la domanda risarcitoria come formulata dagli attori".

4.2. Una siffatta conclusione non convince posto che, come si è già riferito, l'avvenuta divulgazione, ad opera, del D.B., delle coordinate bancarie degli originari attori, nel corso di un'assemblea del condominio di cui erano partecipi anche questi ultimi, pur non avendo eliso la descritta, originaria condotta illegittima della compagnia assicuratrice, potrebbe avere ulteriormente contribuito all'eventuale verificarsi degli asseriti danni dagli stessi pretesi.

4.3. Nella specie, poi, la chiamata in garanzia esercitata da Ina Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a., nei confronti del D.B., per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, è chiaramente avvenuta sul presupposto dell'esistenza di una connessione tra i titoli delle domande principale e quella di garanzia: precisamente di un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra la prima e la seconda, nel senso che l'eventuale condanna della menzionata compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del M. e della C., concorre necessariamente a costituire il titolo della richiesta di eventuale manleva.

4.3.1. In altri termini, come emerge dall'esame dei suoi scritti di primo grado oggi riportati nel suo controricorso (cfr. pag. 24 e ss.), la citata compagnia ha fatto valere verso il chiamato una pretesa sostanziale lato sensu risarcitoria che discende non dal titolo giudiziale dipendente da quello azionato dagli attori, ma da un titolo autonomo ancorché fondato su analoghe pretese in fatto.

4.4. È intuitivo, allora, che, sussistendone i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., quella chiamata in causa non poteva essere dichiarata inammissibile. Invero, la nozione di garanzia su cui la citata norma fonda in via alternativa alla comunanza di causa - il diritto di chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cd. garanzia impropria. Quest'ultima si verifica - a differenza della garanzia propria, che si ha quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso - quando il convenuto tende a riversare sul terzo (come nella specie) le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (cfr. Cass. n. 17688 del 2009).

4.4.1. Resta fermo, ovviamente, che la diversa valutazione riguardante la fondatezza, o non, della domanda tramite essa veicolata dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio all'esito, ove positivo, degli accertamenti già demandatigli in relazione all'esistenza, o meno, della prova del quantum della pretesa risarcitoria degli attori e della sussistenza del relativo nesso di causalità con la illegittima condotta della compagnia assicuratrice, nonché tenendo conto dell'incidenza, sul quantum predetto, del concreto contributo causale riconducibile alla specifica condotta del D.B.

4.5. Ogni altra argomentazione del ricorso incidentale condizionato può considerarsi assorbita.

5. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, in relazione ai primi due motivi, con assorbimento degli altri, e parimenti va accolto, nei termini appena descritti, il ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a.. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

6. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

**P.Q.M.**

**La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri; accoglie, altresì, il ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a.**

**Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.**

**Disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.**